

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 87/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 Gennaio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Attolico Avv. Lorenzo, Molinari Dr. Lucio, Del Vecchio Avv. Paolo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’ A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI DEL CALCIATORE SEMIOLI FRANCO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A.C. CHIEVO VERONA ATTUALMENTE TESSERATO A.C.F. FIORENTINA) RESE IN DATA 27/05/2007 AL TERMINE DELLA GARA CATANIA/CHIEVO VERONA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 3 C.G.S. (TRASFUSI NELL’ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D) DEL VIGENTE C.G.S) E DELLA SOCIETÀ CHIEVO VERONA CALCIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 C.G.S (TRASFUSO NELL’ARTT. 4 E 5 VIGENTE C.G.S.)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 20.12.2007)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Chievo Verona di Verona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL SIG. TRUCCOLO CARLO COLLABORATORE A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.1.2008 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN dell'11.1.2008)
- 3) **RICORSO DELL'A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE: DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.1.2008 AL SIG. CARLO VIVALDI E DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN dell'11.1.2008)

La C.G.F. riuniti i reclami nn. 2) e 3) in parziale accoglimento dei ricorsi come sopra proposti ridetermina le sanzioni inflitte come segue: ammonizione ai sigg.ri Carlo Truccolo e Carlo Vivaldi e ammenda di € 1.000,00 alla società A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Publicato in Roma il 25 Gennaio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete